



COMUNE DI FISCAGLIA

(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 30/07/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TARIFFARI PER L'ANNO 2026 PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE.

L'anno 2026, addì trenta del mese di luglio alle ore 20:30, previa l'osservanza per la convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, si sono riuniti a seduta, presso la sede istituzionale del Comune, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
TOSI FABIO	Sindaco	Presente	
SOVRANI FRANCESCO	Consigliere	Presente	
BUZZONI ROBERTO	Consigliere	Presente	
GUERCI CHIARA	Consigliere	Presente	
MARI LAURA	Consigliere	Presente	
COLETTA MARCO	Consigliere	Presente	
BIGONI DEBORA	Consigliere	Presente	
BERTELLI RENATO	Presidente del Consiglio	Presente	
ZIRONI ANDREA	Consigliere	Presente	
DE VITTORIO GIUSEPPE	Consigliere	Presente	
MARINELLI ROBERTO	Consigliere		Assente Giustificato
GIAQUINTO ALESSANDRA	Consigliere	Presente	
BRINA MARVENO	Consigliere	Presente	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Assiste alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Renato Bertelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

MARI LAURA, COLETTA MARCO, BRINA MARVENO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029 E APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TARIFFARI PER L'ANNO 2026 PER QUANTO DI COMPETENZA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso inoltre:

- che con Provvedimento del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10/04/2014, esecutivo ai sensi di legge, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abolizione a decorrere dal 01.01.2020 dell'Imposta Unica Comunale – IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 23 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783;
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- che la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che la deliberazione ARERA n. 57/2020 ha previsto semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- che la deliberazione ARERA n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- che la deliberazione ARERA n. 389/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che la deliberazione ARERA n. 397/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2026-2029 (MTR-3);
- che la deliberazione ARERA n. 7/2024 ha approvato l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in

materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 363/2021 e ulteriori disposizioni attuative;

- che la deliberazione ARERA n. 72/2024 ha confermato le misure di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 7/2024 per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti;
- che il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 dispone il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso:

- che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Dato atto che in data 27/12/2023 è stato sottoscritto tra CLARA spa e ATERSIR il Contratto di servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani nel bacino territoriale dal 2024 al 2038 dei Comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera;

Rilevato che il soggetto gestore CLARA S.p.A., a seguito di apposite determinazioni dell'Organo amministrativo, ha provveduto a trasmettere i piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali, di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

Rilevata la possibilità di definire un unico PEF in base all'art 31.2 - *Aggregazioni nel PEF e PEF unitario* - del MTR-3 (allegato A alla deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif) che così dispone: "Laddove un gestore sia responsabile di tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, ivi inclusa la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, per una pluralità di territori comunali - anche se non coincidenti con l'intero perimetro di affidamento - ciascuno dei quali aventi una diversa struttura dei corrispettivi, è facoltà dell'Ente territorialmente competente predisporre un PEF unitario che risulti dall'aggregazione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riferibili ai singoli territori comunali, ricadenti nel medesimo affidamento, nei quali trovi applicazione il regime tariffario corrispettivo. In tal caso, i valori utilizzati per i coefficienti, gli indicatori e i parametri previsti dalla regolazione tariffaria sono calcolati per il PEF unitario. L'Ente territorialmente competente fornisce evidenza del totale delle entrate tariffarie riferibile a ciascun ambito tariffario ricadente nel PEF unitario, al fine di garantire la coerenza tra entrate tariffarie e livello dei corrispettivi applicati agli utenti finali per ciascun ambito tariffario";

Dato atto che per il terzo periodo regolatorio del MTR-3 (2026-2029), sono stati predisposti due PEF: uno per il bacino di Comacchio ed uno per i restanti Comuni soci, individuati come CLARA Pianura, che si possono articolare in 19 declinazioni tariffarie;

Dato atto che laddove si è in presenza di un PEF unitario redatto secondo l'articolo 31.2 del MTR-3, nella tabella presente nel foglio "PEFUNI_Dettaglio" è stato indicato il totale delle entrate tariffarie determinate per singolo ambito tariffario che è comunque dettagliato nell'allegato PEF_2026_2029_DISTRIBUZIONE_PEF_UNITARIO;

Dato atto che in data 29/06/2026 il Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con deliberazione n. 5 ha dato parere favorevole e il Consiglio d'Ambito ATERSIR, in data 30/06/2026 con deliberazione n. 36 come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il PEF 2026-2029, come da allegato A), dettagliato nell'allegato per singolo comune nell'Allegato A1 (PEF_2026_2029_DISTRIBUZIONE_PEF_UNITARIO) declinato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il Consiglio Locale di Ferrara in data 30/07/2026 con deliberazione n. 6 ha approvato le articolazioni tariffarie 2026 della tariffa corrispettiva del servizio gestione rifiuti urbani dei comuni del bacino gestito da CLARA Spa con delibera avente ad oggetto: *"Servizio gestione rifiuti urbani – Definizione e approvazione delle tariffe all'utenza ai sensi della L.R. 23/2011 dei Comuni gestiti da Clara s.p.a."*;
- con nota del 13/07/2026, acquisita al Prot. n. 15022, CLARA SpA, affidataria della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha trasmesso, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente nei termini di legge, il Listino Tariffario dell'anno 2026, come da allegato B) alla presente deliberazione;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, come approvato con propria deliberazione C.C. n. 19 in data 26/06/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, e avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/4/2023 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27/06/2024 E CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/04/2025"*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76 del 26/07/2023, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti ha approvato la Carta della Qualità del settore rifiuti urbani relativa al bacino tariffario (come previsto dal TQRIF (testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e dal TITR (testo integrato trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) emanati da ARERA; la Carta della qualità è pubblicata sul sito web www.clarambiente.it);

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1 co. 677 della L. 199/2025, che stabilisce che (a decorrere dal 2022) i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- il comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 in cui è previsto che il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento comunale per la disciplina rifiuti corrispettiva che dispone "Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 20 del 27.07.2026, acquisito il 28/07/2026 al n. 16125 del Prot. generale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che il Responsabile del Settore Finanze Personale Entrate in merito all'istruttoria dichiara:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-2028 approvato con Deliberazione di G.C. n. 64 del 14/05/2026;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze Personale Entrate, Dott. Pietro Granito, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze Personale Entrate, Dott. Pietro Granito, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

UDITA l'illustrazione del Sindaco, Agr. Fabio Tosi, e l'intervento del Consigliere Giaquinto Alessandra, conservati agli atti su nastro magnetico nel loro contenuto integrale. Essi saranno trascritti in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza consiliare, come previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;

PRESENTI n. 12 Consiglieri;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito: favorevoli 9, contrari 3 (De Vittorio, Giaquinto, Brina), astenuti 0,

DELIBERA

1. che tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;
2. di prendere atto dei Piani Economico Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, allegato A) e allegato A1) al presente atto per costituirne parte integrante, approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR con deliberazione n. 36 del 30/06/2026 come prescritto, tra l'altro, dal comma 683, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il parere favorevole del Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con deliberazione n. 5 del 29/06/2026;

3. di approvare gli schemi tariffari della TARI dell'anno 2026, nel testo allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026;
5. di dare atto che quanto disposto dalla presente deliberazione entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2026;
6. di trasmettere copia della presente a:
 - a. CLARA S.p.A., via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;
 - b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23.
 - c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA, per il tramite del PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di demandare al Responsabile del Settore Finanze Personale Entrate Dott. Pietro Granito l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: Consiglieri presenti n. 12 – voti favorevoli 9, contrari 3 (De Vittorio, Giaquinto, Brina), astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di utilizzare le tariffe della tariffa corrispettiva TARI summenzionata nella prossima bollettazione da elaborare.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
Francesco Babetto

Il Presidente del Consiglio
Renato Bertelli

(atto sottoscritto digitalmente)